

DETERMINAZIONE DSAI/23/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 maggio 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022 n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 268/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori

e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della RQDG 20/25 le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute ad effettuare le misure del grado di odorizzazione, in modo distribuito nel corso dell’anno e in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti in materia;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati, tra cui il campo “tipo di anomalia rilevata” classificata in base a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, lettera d) della RQDG 20/25 (lettera a); in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12 relative all’*“Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale”* prescrive all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che le attività oggetto di tali linee guida sia svolto da personale competente e adeguatamente istruito; inoltre il paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente i dati minimi previsti dalla normativa tecnica;

- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (lettera c), punto (i);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (lettera d);
- l'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione (comma 1, lettera g);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare, tra l'altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento: l'esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno) (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in base all'anno di posa (lettera e) e in base al materiale (lettera f);
- l'articolo 38, comma 3, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, suddivise in classe A1, classe A2 e classe C a sua volta distinguendo in dispersioni su rete, su impianto di derivazione di utenza parte interrata, su impianto di derivazione di utenza su parte aerea e su gruppo di misura (lettera b), e il numero di dispersioni localizzate di classe C distinguendo quelle eliminate entro e oltre 180 giorni dalla data di localizzazione (lettera g);
- l'articolo 38, comma 5 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero totale di misure effettuate del grado di odorizzazione del gas;
- l'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "non pertinenti" il

servizio di pronto intervento (lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche “senza conversazione” (lettera c);

- la norma UNI 7133-2 definisce i criteri di base per l’odorizzazione dei gas combustibili, stabilisce le modalità per determinare le concentrazioni di odorizzante e definisce i sistemi di controllo delle intensità di odore e del grado di odorizzazione; in particolare, il paragrafo 6.1 prevede che le prove periodiche delle intensità di odore e/o del grado di odorizzazione dei gas combustibili devono essere effettuate almeno in due periodi dell’anno, in corrispondenza dei regimi stagionali di alte e basse portate per i gas distribuiti a mezzo di tubazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 268/2023/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. (di seguito anche società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma di controlli, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 21-24 novembre 2023, una verifica ispettiva presso un’unità locale della società avente ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “Impianto di distribuzione gas metano Comune di Fermo” gestito dalla stessa;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso con riferimento al citato impianto di distribuzione di gas naturale, che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di procedure operative aggiornate relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze, di gestione degli incidenti da gas; in particolare la società ha dichiarato nel corso della verifica ispettiva che *“le procedure fornite sono state prodotte a partire dal 2015 e non sono state più aggiornate dopo il 2019. Pertanto, i riferimenti alle delibere dell’Autorità e alle Linee Guida CIG non sono aggiornati”* (punto 17 e documenti 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h e 17i allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) e dell’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12, la società,

- come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, non dispone di personale formato inerente la citata norma tecnica (punto 23 della *check list*);
- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 7 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022), la società, come dalla stessa ammesso, non si è dotata di modulo di pronto intervento riportante, relativamente alla tipologia di anomalia rilevata, il sottocampo "danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni" previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera d), della RQDG 20/25; inoltre il personale della struttura operativa del pronto intervento della società inviato sul luogo, come risulta dalla documentazione relativa alle 30 (trenta) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2021, non ha correttamente redatto alcuni rapporti di pronto; in particolare nel rapporto di pronto intervento n. 49920 (progressivo n. 6) l'operatore ha classificato l'anomalia come "dispersione" di classe "C" specificando successivamente "*controllo effettuato, nessuna dispersione rilevata*" e ha erroneamente contrassegnato il campo "impianto di derivazione utenza parte aerea" anziché "impianto di derivazione utenza parte interrata"; nel rapporto di pronto intervento n. 56798 (progressivo n. 15) l'operatore ha omesso di classificare la dispersione riscontrata; nel rapporto di pronto intervento n. 59101 (progressivo n. 16), l'operatore ha classificato l'intervento come "irregolarità della fornitura", anziché "falso allarme"; nel rapporto di pronto intervento n. 56688 (progressivo n. 17), l'operatore ha riportato nel campo "data ora e fine lavori" il giorno 3 febbraio 2021 anziché il giorno 2 febbraio 2021 (come rilevabile dalla registrazione garantita), inoltre ha classificato l'anomalia rilevata sia come "dispersione" sia come "interruzione" sia come "altro" specificando "contatore chiuso per morosità"; nel rapporto di pronto intervento n. 47345 (progressivo n. 18), l'operatore ha classificato l'intervento come "irregolarità della fornitura" anziché "interruzione fornitura gas", nel rapporto n. 28909 (progressivo n. 23), l'operatore ha classificato l'evento come "irregolarità della fornitura gas" anziché "interruzione fornitura gas" (punto 18 e documento 18d allegato alla *check list*, documento 9a allegato alla *check list*, progressivi n. 6, 15, 16, 17, 18 e 23 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 20/25, come risulta dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva relativamente alle 30 (trenta) registrazioni vocali delle chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2021 e come ammesso dalla stessa società, "*le chiamate ai progressivi n. 22 e n. 23 sono sprovviste di registrazione vocale*" (punto 6 della *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, come risulta dall'ascolto delle 30 (trenta) registrazioni vocali delle chiamate

- telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2021 e dalla documentazione ivi acquisita, la società in un caso ha registrato erroneamente il nominativo del chiamante (chiamata con progressivo n. 7) (documento 9a allegato alla *check list*, progressivo n. 7 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021);
- vi. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non ha ottemperato, fino al 23 novembre 2023, all'obbligo di comunicare tempestivamente, al momento della richiesta di accesso alla rete di distribuzione, in forma scritta i recapiti telefonici di pronto intervento a 53 (cinquantatré) delle 82 (ottantadue) società di vendita operanti sulla rete gestita dalla società alla data della verifica ispettiva (punto 13 e documenti 13a, 13c, 13d e 13e allegati alla *check list*);
- vii. in violazione dell'articolo 38, comma 3, lettere b) e g) della RQDG 20/25, come ammesso dalla stessa società nel corso della verifica ispettiva, *"i dati comunicati all'Autorità (nella raccolta dati sicurezza e continuità anno 2021) relativamente alle dispersioni sono errati."*; in particolare *"il numero effettivo di dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi dovute a danneggiamento da parte di terzi è pari a n. 3 e non n. 6"*; le dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi dovute a danneggiamento da parte di terzo ed eliminate *"entro 180 giorni successivi alla data di localizzazione"* sono in *"n. 3 ... anziché n. 5"*; *"il numero di dispersioni totali come desumibile dalla tabella N sono pari a n. 83 mentre il numero di dispersioni comunicate all'Autorità ... è pari a n. 84, tutte classificate tipo "C". Infine, "tutte le n. 83 dispersioni (quelle della tabella N) sono state eliminate entro 180 giorni dalla localizzazione mentre il numero di dispersioni eliminate entro 180 giorni comunicate all'Autorità ... è pari a n. 11"* (punto 11 della *check list* e documento 11c "Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" del 2021 allegato);
- viii. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell'articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non registra correttamente e conseguentemente non comunica correttamente le chiamate telefoniche "senza conversazione" e quelle "non pertinenti" pervenute ai recapiti di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle 30 (trenta) registrazioni vocali delle chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento per l'anno 2021, risulta che la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, classifica le *"chiamate per cui è incominciata la registrazione vocale ma abbandonate senza che il chiamante proferisca parola intelligibile"* come *"non pertinenti"* e non come *"non conversate"* (punto 6 e documenti 8a e 9a allegati alla *check list*, progressivo n. 27 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2021);
- ix. in violazione dell'articolo 38, comma 2, lettere e) e f) della RQDG 20/25, la società ha ammesso, *"che a differenza di quanto comunicato all'Autorità per*

la raccolta dati sicurezza e continuità anno 2021 ai sensi dell'articolo 38 della RQDG la lunghezza effettiva in metri della rete in acciaio di AP/MP al 31/12/2021 è pari a 76504 m anziché a 91000 m mentre quella della rete in acciaio di BP al 31/12/2021 è pari a 139728 m anziché a 136964 m.” (punto 5 della check list e documento 11c “Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2021 allegato);

- x. *in violazione dell'articolo 38, comma 5, lettera a) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato, ha “effettuato n. 10 controlli del grado di odorizzazione a differenza di n. 20 controlli del grado di odorizzazione comunicati all'Autorità per la raccolta dati sicurezza e continuità anno 2021”; inoltre, in violazione degli articoli 10, comma 8 e 35, comma 1, della RQDG 20/25 e del paragrafo 6.1 della norma UNI 7133-2 la società ha ammesso che i detti dieci controlli “sono stati effettuati tutti il 5 agosto 2021 e di conseguenza non sono stati distribuiti nell'arco dell'anno contravvenendo alle disposizioni previste dal paragrafo 6.1 della Norma UNI 7133-2 edizione 2019” (punto 19 della check list e documenti 11c Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2021, 19a e 19b allegati).*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81 e di cui all’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas;
 - con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dall’ultimo bilancio d’esercizio disponibile, relativo all’anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 16.814.312;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 45.000 (quarantacinquemila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l’adozione di procedure operative conformi alla regolazione (contestazione *sub* i.), la formazione del personale di pronto intervento con riferimento alla Linea Guida CIG 12 (contestazione *sub* ii.), l’adozione di un modulo di pronto intervento conforme alle prescrizioni tecniche (contestazione *sub* iii.) e la corretta registrazione delle chiamate telefoniche “senza conversazione” e “non pertinenti” pervenute ai recapiti di pronto intervento (contestazione *sub* viii.), costituiscono

presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 45.000 (quarantacinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i., ii., iii. e viii. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i., ii., iii. e viii. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. (P.IVA 01746510443) mediante PEC all'indirizzo info@pec.asiteonline.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 22 maggio 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro